

**N. 01338/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01464/2013 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1464 del 2013, proposto dall' A.S.L. Ba, rappresentata e difesa dall'avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Incontri srl, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi D'Ambrosio, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

nei confronti di

- Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Mariangela Rosato, con domicilio eletto presso la delegazione della rappresentanza della Regione Puglia in Roma, via Barberini, 36;

- Apollo - Società Cooperativa Sociale;

Questa Città-Società Cooperativa Sociale, rappresentata e difesa dagli avv. Aldo Loiodice e Isabella Loiodice, con domicilio eletto presso Isabella Loiodice in Roma, via Ombrone, 12/B;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 01934/2012, resa tra le parti, concernente fabbisogno e programmazione territoriale strutture riabilitative psichiatriche residenziali e semiresidenziali

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Incontri srl, della Regione Puglia e di Questa Città-Società Cooperativa Sociale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2013 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti gli avvocati Perifano, per delega dell'avv. Trotta, D'Ambrosio, Pappalepore per delega dell'avv. Rosato, e Loiodice Isabella;

Ritenuto:

- che - in relazione agli interessi coinvolti dalla presente controversia - si configura prevalente quello di rilievo pubblico perseguito dall'Amministrazione inerente alla programmazione e distribuzione sul territorio dell'offerta di strutture psichiatriche riabilitative a carattere residenziale e semiresidenziale, e ciò rende recessivo il pregiudizio paventato dalla soc. soop. Incontri quanto alla saturazione del contingente di posti di assistenza previsti in ambito regionale;

- che, in prosieguo, è intervenuto atto di revoca dell'autorizzazione regionale per l'apertura di una comunità alloggio nel Comune di Putignano, già rilasciata nel 2010 il favore della soc. coop. Incontri, con la conseguenza che tale ultima determinazione si riflette sull'interesse di detta cooperativa a contestare i provvedimenti che hanno autorizzato, nei confronti delle coop. Apollo e Questa Città, operanti rispettivamente nei comuni di Gravina e di Alberobello, la conversione di posti di assistenza psichiatrica dalla classe h24 in quella h12;
- che in relazione ai profili della controversia spese ed onorari relativi alla presente fase cautelare possono essere compensati fra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 1464/2013) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)